

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA

EX. ART. 60

E 58 DEL D.LGS. 50/2016

Per l'affidamento di un contratto di
Accordo Quadro
della durata di 12 mesi avente ad oggetto:

Fornitura di cavi elettrici energia BT

CIG:	8259665B2C
CPV:	44320000-9 Cavi e prodotti affini

PRAT. 036/2020

SOMMARIO

1.	PREMESSE	3
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
2.1	Documenti di gara	3
2.2	Chiarimenti	3
2.3	Comunicazioni	4
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	4
4.	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	5
4.1	Durata	5
4.2	Opzioni e rinnovi.....	5
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	5
6.	REQUISITI GENERALI	7
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	7
7.1	Requisiti di idoneità	7
7.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	7
7.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale	8
7.4	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	9
7.5	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	10
8.	AVVALIMENTO	10
9.	SUBAPPALTO.	11
10.	GARANZIA PROVVISORIA.....	11
11.	SOPRALLUOGO	14
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	14
13.	REQUISITI PRELIMINARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA TELEMATICA – ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL PLICO TELEMATICO – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI – ALTRE PRECRIZIONI	14
13.1	– REQUISITI PRELIMINARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA	14
13.2	Iscrizione alla piattaforma di e-procurement di SILFIspa.....	15
13.3	Modalità di presentazione del plico telematico	15
13.4	Termini di presentazione del plico telematico – notifica corretto invio del plico.....	16
13.5	Altre prescrizioni.....	16
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	17
15.	CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	18
15.1	Domanda di partecipazione	19
15.2	Documento di gara unico europeo ELETTRONICO (dGUEe)	20
15.3	Documentazione integrative e documentazione a corredo.....	22
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA ECONOMICA.....	26
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	27
18.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA TELEMATICA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	28
19.	APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE.....	28
20.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	29
21.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	29
22.	CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....	31
23.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	31
24.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	31

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n N. 040.20/GC/DG - DEL 05/05/2020, questa Amministrazione ha deliberato di affidare la fornitura di cavi elettrici energia BT.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta svolta interamente attraverso la piattaforma telematica di negoziazione di SILFIspa e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi rispettivamente degli artt. 60, 58 e 95 c.4 lett. del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. del Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è Firenze (FI) – Cod. **NUTS ITI 14**

CIG 8259665B2C CUI F06625660482202000009

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Ing. Antonio Pasqua.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: schema di contratto
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Domanda di partecipazione;
- 5) Dichiarazioni integrative;
- 6) Modello DGUEe;
- 7) Modello Offerta Economica;
- 8) Condizioni Generali di Appalto di SILFIspa REV. 0.2 DEL 30/05/2018
- 9) Codice Etico e di comportamento ai sensi del D. Lgs. 231/2001
- 10) Elenco prezzi unitari con specifiche di prodotto

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <https://silfi.acquistitelematici.it>.

Il presente disciplinare è stato redatto secondo il modello del Bando Tipo ANAC n. 1-2017 integrato, ed adattato, ove necessario, per adeguarlo al tipo di procedura, alla modalità interamente telematica di svolgimento della stessa ed al criterio di aggiudicazione del minor prezzo.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare unicamente tramite la piattaforma telematica di negoziazione, almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti in forme diverse da quelle previste o pervenuti successivamente al termine indicato.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **sei** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://silfi.acquistitelematici.it>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76 comma 6 del Codice i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione alla piattaforma telematica e per la presentazione dell'offerta, **l'indirizzo PEC** o, **solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri**, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 2 bis e comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC di SILFIspa: acquistisilfi@pec.it e all'indirizzo PEC/posta elettronica indicato dai concorrenti.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica indicate dagli operatori economici in fase di registrazione alla piattaforma o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché al fine di garantire la qualità ed omogeneità della prestazione oggetto del presente affidamento, di evitare eccessivi oneri organizzativi e di gestione e visto anche l'importo della procedura e relativi requisiti di ammissione che non risultano ostativi alla partecipazione anche di piccole e medie imprese (Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese - GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36), si ritiene non necessario frazionare la medesima in lotti prestazionali di cui all'art. 3, comma 1, lettera gggggg.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Fornitura di cavi elettrici energia BT	44320000-9 Cavi e prodotti affini	P	200.000,00
Importo totale a base di gara				200.000,00

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

L'appalto è finanziato con fondi propri della Stazione Appaltante.

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando il prezzario della Stazione Appaltante avente come riferimento il prezzario della Regione Toscana della provincia di Firenze.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La DURATA del Contratto di ACCORDO QUADRO è stabilita in 12 MESI consecutivi dalla data di sottoscrizione.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La durata del contratto di accordo quadro in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016:

c. 4: ***“alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 40 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155, si applica l'art. 95 del medesimo codice. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.***

c. 5: ***L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.***

c. 6: ***L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la***

stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida".

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) OMISSIS

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

c) OMISSIS

d) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito all'ultimo esercizio finanziario disponibile di € 200.000,00 IVA esclusa;

Il settore di attività è progettazione e produzione di cavi elettrici energia BT e/o commercializzazione di cavi elettrici energia BT.

Tale requisito è richiesto in quanto la fornitura di cavi da utilizzare per gli impianti siti all'interno del territorio del Comune di Firenze è regolata da specifico Contratto di servizio, l'oggetto del predetto Contratto di servizio è da considerarsi a ogni effetto servizio pubblico essenziale e costituisce attività di Pubblico interesse (Art.1, comma 2 lett. a) Legge n. 146/90), e la regolare erogazione delle prestazioni oggetto dell'appalto è indispensabile per garantire la continuità, regolarità, economicità, ed

efficacia del servizio di pubblica informazione. La Stazione Appaltante richiede, tra i requisiti di partecipazione alla procedura di gara di cui all'art. 83 comma 4 D. Lgs. 50/2016, il possesso di un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto. Motivazione dell'adozione di tale requisito di partecipazione, ritenuto del tutto congruo e proporzionato alla complessità e all'importo dell'appalto, risiede nel fatto che esso rappresenta un parametro classico e affidabile con cui può essere verificata la capacità economico-finanziaria degli operatori economici, stante l'inconsistenza probatoria a tal fine delle sole dichiarazioni bancarie indicate tra i mezzi di prova ai sensi dell'All. XVII, parte I, lett. a) D. Lgs 50/2016.

La comprova dei requisiti economico-finanziari di cui al punto precedente è fornita, ai sensi dell'art. 86, co. 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di copia conforme delle fatture che riportano in modo analitico le prestazioni svolte.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

e) **OMISSIS**

f) **OMISSIS**

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

g) **Esecuzione negli ultimi tre anni delle seguenti forniture analoghe:**

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio forniture analoghe a cavi energia BT di importo complessivo minimo pari a € 63.000,00 IVA esclusa (annui)

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

h) **OMISSIS**

i) **OMISSIS**

j) **Possesso di una valutazione di conformità** del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: progettazione e produzione di cavi elettrici energia BT e/o commercializzazione di cavi elettrici energia BT IAF 19-14-29

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma **UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1** per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da

un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

k) *OMISSIS*

l) *OMISSIS*

m) *OMISSIS*

n) *OMISSIS*

o) *OMISSIS*

p) *OMISSIS*

q) *OMISSIS*

r) *OMISSIS*

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto** Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. **lett.** Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al **punto** Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. **lett.** Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. **lett.** Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

Il requisito di cui al precedente punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. **lett. j) - Possesso** di una **valutazione di conformità** del proprio sistema di gestione della **qualità** alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore progettazione e produzione di cavi elettrici energia BT e/o commercializzazione di cavi elettrici energia BT IAF 19-14-29 deve essere posseduto da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto** Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. **lett.** Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUEe della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Si rinvia all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Si ricorda che:

- 1) ai sensi dell'art. 105 comma 2 del Codice *“fatto salvo quanto previsto dal comma 5 il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti e non può superare la quota del quaranta per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture”*.
- 2) ai sensi dell'art. 105 comma 4 del Codice: *“I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purchè:*
 - *il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80;*
 - *all'atto dell'offerta **siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare**”;*
 - *il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.*
- 3) Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Le prestazioni in accordo quadro sono riferite ad una fornitura omogenea da effettuarsi da operatore qualificato.

Poiché il subappalto è un istituto che prima di tutto consente all'appaltatore di delegare a terzi l'esecuzione di una parte dell'accordo quadro (e quindi, in sostanza, di non doversi organizzare per eseguire direttamente tutto l'accordo quadro) si ritiene che detta “delega” a terzi possa essere autorizzata sino al limite del 40% dell'importo complessivo di contratto.

Detto limite, pertanto, è finalizzato a garantire:

- a) che il livello qualitativo richiesto (caratterizzato da un elevato livello specialistico delle prestazioni) sia raggiunto attraverso una preponderante e continua attività dell'impresa aggiudicataria che determini uniformità nei prodotti forniti;
- b) il diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell'impresa aggiudicataria (che comunque resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105 comma 7 del Codice), e che pertanto ha anch'essa un interesse diretto e concreto a realizzare la parte preponderante delle forniture in accordo quadro, senza alcuna delega a terzi, sulla base dei requisiti di partecipazione richiesti dal progetto a base di gara.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base dell'accordo quadro e precisamente di importo pari ad € 4.000,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso IBAN: IT78R0616002801100000006837;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) avere validità per **180** giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) **prevedere espressamente:**
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) **contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;**

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante **ed essere prodotte in una delle seguenti forme:**

- **documento informatico**, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; (NB: per documento informatico deve intendersi il **documento elettronico** che contiene la **rappresentazione informatica** di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti – ATT.NE: la scansione del documento cartaceo non costituisce documento informatico ma copia informatica di documento analogico – vedi punto seguente)
- **copia informatica di documento analogico** (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. **NB: In tal caso la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale** (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTT, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Ai sensi dell'articolo 65 del cd. "decreto Rilancio", n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale ([GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21](#)), fino al 31 dicembre 2020 **non è previsto il pagamento dei contributi per partecipare a procedure di gara.**

13. REQUISITI PRELIMINARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA TELEMATICA – ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL PLICO TELEMATICO – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI – ALTRE PRECRIZIONI

13.1 – REQUISITI PRELIMINARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Al fine di partecipare alla presente procedura è necessario essere in possesso, oltre che dei requisiti menzionati nella documentazione di gara, anche dei seguenti requisiti informatici:

- a) Configurazione hardware minima per l'accesso al sistema:
 - Memoria Ram 1 GB o superiore;
 - Scheda grafica e memoria on-board;
 - Monitor di risoluzione 1024 X 768 pixel o superiori;

- Accesso ad internet ADSL a 640 Kbit/s;
 - Tutti gli strumenti necessari al funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, stampante, etc.).
- b) Browser per la navigazione su internet fra quelli riportati alla seguente pagina: <https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html>;
- c) Attivazione permanente del plug-in Flash Player sul browser utilizzato per la partecipazione;
- d) Possesso di software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura nei documenti tipo (elenco indicativo): MS Office, Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF;
- e) **Certificato di firma digitale in corso di validità**: i titolari e/o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'accordo quadro devono essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da AgID, secondo quanto previsto dal Codice di Amministrazione Digitale (art. 29 comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché di marche temporali (ove sia espressamente richiesta la loro apposizione sui documenti firmati digitalmente)
(NB: Si consiglia di prendere visione della "guida operativa alla firma digitale ed utilizzo PEC" raggiungibile al seguente link: <https://silfi.acquistitelematici.it/manuali>.)
- f) I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf (PADES), *.p7m (CADES) e, **solo** in caso di file con marcatura temporale, *.tsd. Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare i 15 MB di dimensione.
- g) **Letto**re di smart card o token usb e di software per effettuare le operazioni di firma e/o verifica dei documenti e/o apposizione di marche temporali.
- h) **Possesso, per gli operatori economici aventi sede in Italia, di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri,** di un indirizzo di posta elettronica.

13.2 ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DI SILFISPA

Per la partecipazione alla procedura telematica l'operatore economico dovrà necessariamente identificarsi sul sistema eseguendo almeno la registrazione preliminare secondo quanto di seguito indicato:

1. Accedere alla home page della piattaforma di e-procurement di SILFISpa raggiungibile al seguente link: <https://silfi.acquistitelematici.it>;
2. Procedere, ove non già effettuata, con la registrazione preliminare selezionando l'apposito comando "Registrati". A tal fine si consiglia di prendere visione della "guida alla registrazione preliminare" raggiungibile al seguente link: <https://silfi.acquistitelematici.it/manuali>;

13.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO TELEMATICO

Dopo aver completato la fase di iscrizione preliminare alla piattaforma telematica ed aver ottenuto le credenziali di accesso (username e password), l'operatore economico, al fine della presentazione del plico telematico contenente l'offerta, dovrà procedere come di seguito indicato:

1. Accedere alla piattaforma utilizzando le credenziali in proprio possesso;
2. Effettuato l'accesso l'operatore abilitato si ritroverà nella scheda "Cruscotto". Da qui cliccare sul menù visibile a sinistra sezione "e-procurement" → "Bandi di Gara";
3. Selezionare, cliccando sull'oggetto o su "dettagli", la Procedura alla quale l'operatore intende partecipare;
4. Nel caso di una gara suddivisa in lotti, nella pagina dei dettagli del bando saranno presenti i collegamenti ai singoli lotti. Cliccando sui dettagli del lotto si accede alla schermata riepilogativa, dalla quale si può partecipare alla gara per l'aggiudicazione del lotto;

5. Cliccare su “Avvia la procedura di partecipazione”;
6. Compilare i seguenti *form* on line: Anagrafica, Legale Rappresentante ed indicare la forma di partecipazione;
7. **Salvare, e procedere con le successive fasi per le quali si rimanda agli articoli: 15 e 16 del presente disciplinare.**

Per ulteriori dettagli si consiglia di prendere visione della “Guida alla partecipazione ad una gara senza finestra temporale” disponibile al seguente link:

<https://silfi.acquistitelematici.it/manuali/ZnJvbnRlbnQvZ2FyYS10ZWxlbWF0aWNhLWd1aWRhLWFsbGEtcGFydGVjaXBhemlvdmlkYS11bmEtZ2FyYS1zZW56YS1maW5lc3RyYS10ZW1wb3JhbGUuaHRtbA%3D%3D>

13.4 TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL PLICO TELEMATICO – NOTIFICA CORRETTO INVIO DEL PLICO

Il “plico” telematico contenente l’offerta, **a pena di esclusione**, deve essere trasmesso esclusivamente tramite la piattaforma di e-procurement di SILFIspa, **entro e non oltre il termine ivi indicato.**

Il Sistema darà comunicazione all’operatore economico del corretto invio del plico telematico tramite PEC e tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla procedura.

La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento del plico stesso.

Il plico telematico contenente l’offerta si considera ricevuto nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello stesso.

Il concorrente potrà presentare un nuovo plico entro e non oltre il termine sopra indicato previsto per la presentazione del medesimo; il nuovo plico sarà sostitutivo a tutti gli effetti del precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro del plico precedentemente inviato poiché il Sistema automaticamente annulla il plico precedente (stato “sostituito”) e lo sostituisce con il nuovo.

Non saranno accettati plichi telematici presentati oltre la data sopra indicata, anche per causa non imputabile al Concorrente, o presentate in forme diverse da quella telematica.

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore del sistema da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso al Sistema o che impediscano di presentare i plichi.

13.5 ALTRE PRESCRIZIONI

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, le dichiarazioni integrative, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione **firmata digitalmente** potrà essere prodotta, tramite la piattaforma digitale, in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta telematica A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13.5.1 – ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione e l'offerta economica dovranno essere rese legali mediante l'assolvimento dell'imposta di bollo pari a euro 16,00 per ciascun documento e **pertanto pari ad Euro 32,00 complessivi**, 16,00 euro per la domanda di partecipazione e 16,00 euro per il modello di offerta economica, (importi dovuti solo dai soggetti che non siano esenti dall'imposta di bollo in base ad espressa disposizione di legge). Nel caso in cui il concorrente sia esente dovrà allegare una dichiarazione firmata digitalmente che giustifichi l'esenzione dal pagamento.

L'imposta di bollo dovrà essere versata presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di riscossione dopo aver compilato il mod. F23 dell'Agenzia delle Entrate, seguendo le istruzioni fornite con apposito programma sul sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina <http://www.agenziaentrate.gov.it>.

Si specifica che dovranno essere inserite nel modello F23 le seguenti indicazioni:

- al punto 6 (codice ufficio) il codice **TZM**;
- al punto 10 (estremi dell'atto o del documento) **l'anno di riferimento 2020 ed il numero di CIG della procedura**;
- al punto 11 (codice tributo) il codice **456T**;

Detta attestazione di pagamento dovrà quindi essere scansionata in formato PDF firmata digitalmente dal sottoscrittore e caricata fra i documenti amministrativi.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUEE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUEE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella fase "Documenti amministrativi" sono elencati i documenti che il partecipante **deve** fornire alla stazione appaltante per partecipare e di seguito indicati:

- 1) **la domanda di partecipazione** (vedi paragrafo 15.1)
- 2) **il DGUEe** (vedi paragrafo 15.2)
- 3) **le dichiarazioni integrative** (vedi paragrafo 15.3.1)
- 4) **la documentazione a corredo** (vedi paragrafo 15.3.2)

Se sono presenti dei fac-simile, è possibile scaricarli cliccando sulla voce corrispondente.

Cliccando su Allega è possibile caricare nel sistema i documenti richiesti.

Per i documenti per cui è prevista l'obbligatorietà della firma digitale, ne verrà immediatamente verificata la presenza e la validità.

Nel caso in cui sia possibile caricare più di un documento nello stesso campo, cliccare nuovamente su "Allega". I diversi documenti saranno elencati nel medesimo campo di inserimento.

La documentazione amministrativa richiesta va inserita entro la data di scadenza della gara.

È possibile continuare a modificare i propri dati e documenti fino alla data di scadenza della gara, entrando nuovamente nella pagina del bando e cliccando su "Visualizza la tua domanda di partecipazione".

Per cancellare un documento caricato, cliccare sul comando "Elimina" nella riga corrispondente. Per visualizzare un documento caricato, cliccare sul nome del documento.

Per proseguire, cliccare su Fase successiva. Per tornare allo step precedente, cliccare invece su Fase precedente.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il fac-simile "Domanda di partecipazione" presente tra i documenti amministrativi e comunque deve contenere tutte le informazioni e dichiarazioni indicate in tale modello, fra le quali quanto di seguito indicato. (Si ricorda che la domanda di partecipazione deve essere resa legale mediante l'assolvimento dell'imposta di bollo secondo le modalità di cui al precedente punto 13.5.1)

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è **sottoscritta digitalmente**:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di

partecipazione deve essere **sottoscritta digitalmente** dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere **sottoscritta digitalmente** dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere **sottoscritta digitalmente** dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è **sottoscritta digitalmente** dal consorzio medesimo.

Il concorrente, nel caso in cui la domanda di partecipazione sia **firmata digitalmente** da un **procuratore**, caricherà sulla piattaforma:

- a) copia conforme all'originale e **sottoscritta digitalmente**, della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva **sottoscritta digitalmente** resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO ELETTRONICO (DGUEE)

Il concorrente compila il DGUEE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche. Ai sensi dell'art. 85 comma 1 del Codice dal 18/04/2018 il modello DGUEE è fornito **esclusivamente in forma elettronica**, seguendo le seguenti istruzioni:

1. Scaricare dalla sezione documenti amministrativi il file "espd-request.xml";
2. Accedere all'apposito servizio di compilazione e riutilizzo del DGUEE raggiungibile al seguente link: <http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it>
3. Alla domanda "Chi è a compilare il DGUEE" rispondere con "Sono un operatore economico";
4. Alla domanda "Che operazione si vuole eseguire" selezionare "Importare un DGUEE";
5. Caricare dal proprio pc il file "espd-request.xml" di cui al punto 1) cliccando il pulsante "Sfogliare";
6. Alla domanda "Dove si trova la sua impresa" rispondere selezionando dall'apposito menu a tendina il paese in cui ha sede l'operatore economico
7. Cliccare sul pulsante "Avanti";
8. Nella schermata successiva compilare i vari campi come di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Tali informazioni saranno già presenti e pertanto il concorrente non dovrà provvedere alla sua compilazione.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste nelle sezioni A - “Informazioni sull'operatore economico” e B - “Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico”, mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'AVVALIMENTO il concorrente dovrà:

- **compilare la sezione C** ove dovrà indicare la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

- caricare sulla piattaforma telematica i seguenti documenti:

- a. DGUEe, a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- b. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'accordo quadro, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- d. copia autentica, **firmata digitalmente**, del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'accordo quadro. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- e. PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al SUBAPPALTO si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, **indica, all'atto dell'offerta, l'elenco delle prestazioni** che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto. (A tal fine il concorrente è invitato ad inserire tale informazione nel riquadro titolato: “In caso affermativo e nella misura in cui le informazioni sono disponibili, elencare i subappaltatori proposti.” che si apre spuntando “sì” alla domanda “L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?”) – NB: ai sensi dell'art. 1 comma 18, secondo periodo, della L. 55/2019, si ricorda che non è richiesta l'indicazione dei subappaltatori proposti;

9. Dopo aver inserito le informazioni richieste e sopra citate cliccare sul pulsante “Avanti”;
10. Nella schermata successiva compilare i vari campi come di seguito indicato:

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C).

11. Dopo aver inserito le informazioni richieste e sopra citate cliccare sul pulsante “Avanti”;
12. Nella schermata successiva compilare i vari campi come di seguito indicato:

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione rispondendo alla domanda “Soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti” presente nella sezione «α»:

Indicazione generale per tutti i criteri di selezione.

13. Dopo aver inserito le informazioni richieste e sopra citate cliccare sul pulsante “Avanti”;
14. Nella schermata successiva compilare i vari campi come di seguito indicato:

Parte V – Riduzione del numero di candidati qualificati

Non sono previsti per la presente procedura criteri e regole per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta. Il concorrente non dovrà pertanto provvedere alla compilazione della presente parte V.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

15. Dopo aver inserito le informazioni richieste e sopra citate cliccare sul pulsante “Quadro Generale”;
16. Il sistema visualizzerà un'anteprima del DGUEe con le informazioni inserite dal concorrente;
17. Cliccare sul pulsante “Scaricare nel formato” e selezionare il formato *.pdf;
18. Salvare il file sul proprio pc e firmarlo digitalmente;
19. Caricare il file **firmato digitalmente** sulla piattaforma di e-procurement di SILFIspa.

Al seguente link:

<https://ec.europa.eu/docsroom/documents/17242/attachments/1/translations/it/renditions/pdf>
sono disponibili risposte alle domande più frequenti in merito alla compilazione del DGUEe.

Att.ne: In caso di mancato funzionamento del servizio di compilazione on line del modello DGUEe il concorrente potrà caricare sulla piattaforma un proprio modello DGUEe **firmato digitalmente**, purchè questo sia conforme allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche reperibile al seguente link:
<http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>

Il DGUEe deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente (tutti i soggetti che a qualunque titolo partecipano alla procedura in oggetto, ovvero: concorrente, partecipante al raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario, aggregazioni fra imprese aderenti al contratto di rete, Geie, consorzio indicato per l'esecuzione e **ausiliario**) rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti le prestazioni;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. **OMISSIS**
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante ai sensi della L. 231/2001 e DPR 62/2013 ed allegato alla documentazione della procedura e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli articoli del suddetto codice, **pena la risoluzione del contratto**;
7. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari, ove espressamente richiesti, per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
8. **OMISSIS**;
9. **OMISSIS**

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

10. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
11. **OMISSIS**;
12. **OMISSIS**;
13. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

14. attesta di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

SOLO Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo (anche con continuità aziendale), di cui all'art. 160 (e 186-bis) del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o che abbiano presentato la domanda di ammissione e siano in attesa del deposito del relativo decreto previsto dall'articolo 163 del medesimo Regio Decreto 267/1942

15. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUEe, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato Tribunale di: in tal caso e SOLO ove l'ANAC abbia subordinato la partecipazione dell'impresa all'avvalimento di altro operatore economico ai sensi dell'art. 110 co.6 del D.lgs. 50/2016, indica i dati identificativi dell'impresa ausiliaria:

oppure, per le imprese che abbiano presentato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del R.D. 267/1942, indica gli estremi del provvedimento del Tribunale di autorizzazione alla partecipazione alla procedura: Tribunale di: Ed in tal caso indica obbligatoriamente i dati identificativi dell'impresa ausiliaria (NB: allegare i documenti previsti in caso di avvalimento).

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

NB: Per le dichiarazioni sopra indicate la stazione appaltante mette a disposizione dei concorrenti un apposito modello denominato "dichiarazioni integrative". Si consiglia di usare il predetto modello.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega inoltre quale documentazione amministrativa:

16. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
17. Documento, prodotto secondo le modalità indicate al precedente articolo 10, attestante la **garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore** di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

18. copia conforme delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
19. *Omissis*;

20. attestazione del versamento dell'imposta di bollo (Vedi art. 13.5.1)

21. *OMISSIS*.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni **ULTERIORI per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto

di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di prestazioni, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA ECONOMICA

Dopo aver caricato sulla piattaforma digitale la documentazione amministrativa di cui al precedente articolo, cliccare sul pulsante “Fase successiva” per accedere alla busta telematica B.

La busta telematica “B – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, **ESCLUSIVAMENTE** l'offerta economica, (Si ricorda che l'offerta deve essere resa legale mediante l'assolvimento dell'imposta di bollo secondo le modalità di cui al precedente punto 13.5.1) predisposta preferibilmente secondo il

modello denominato “Modello offerta economica” allegato al presente disciplinare di gara e deve contenere i seguenti elementi:

- a) i ribassi unitari offerti per ogni capitolo, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali, in caso di incongruenza fra il ribasso in cifre numeriche e il ribasso espresso a lettere, verrà preso in considerazione quanto scritto a lettere.

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino complessivamente l’importo a base d’asta.

L’offerta economica firmata digitalmente deve essere quindi essere caricata sulla piattaforma telematica.

Al caricamento del documento di offerta, questo verrà automaticamente cifrato e diverrà perciò illeggibile.

Per assicurarsi che l’invio del file sia andato a buon fine, è possibile confrontare l’impronta digitale del documento (hash*) calcolata in fase di trasmissione, e l’impronta digitale del file originale, calcolabile caricando il file al seguente link:

https://www.digitalpa.it/utility/verifica_hash/verifica.html.

Se le due impronte corrispondono, l’invio è andato a buon fine.

ATT.NE: Dopo aver verificato di aver caricato i file corretti, per inviare definitivamente i documenti alla Stazione Appaltante è necessario cliccare, prima della scadenza della gara, su “Trasmetti e conferma domanda di partecipazione”.

È onere dell’operatore economico verificare l’avvenuto corretto caricamento dei documenti sul sistema, eventualmente cliccando sui documenti stessi al fine di scaricarli e verificarli.

Cliccando su “Ritira partecipazione” prima di aver confermato la partecipazione, la domanda di partecipazione verrà eliminata ma sarà ancora possibile partecipare alla gara (se questa non è scaduta), avviando nuovamente la procedura di partecipazione e ricaricando la documentazione nelle relative sezioni.

Dopo aver confermato la propria partecipazione alla gara, la piattaforma invierà in automatico una e-mail riepilogativa all’indirizzo PEC del concorrente, in cui sono elencati i documenti che sono stati caricati e il loro relativo codice SHA256. Nel caso in cui la PEC non pervenisse entro un’ora, si prega di contattare con urgenza l’assistenza (cliccando sull’apposito pulsante presente sulla piattaforma e compilando il relativo form).

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione, fermo restando le disposizioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, sarà effettuata a favore dell’operatore economico che offrirà il prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 c.4 lett b) del D. Lgs. 50/2016 (calcolato come il miglior ribasso percentuale medio ponderato), ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 calcolato come segue:

$R_{off} = \text{SOMMATORIA da 1 a 3 } [(PPR_i \times R_{p_i})]$

R_{off} corrisponde al ribasso calcolato per l’offerente

R_{pn} corrisponde al ribasso applicato al capitolo “ennesimo” dell’elenco prezzi

$PPR_n = \text{peso applicato al ribasso } R_{pn}$

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA TELEMATICA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le sedute si svolgeranno esclusivamente in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016. Il RUP, ovvero il seggio di gara istituito ad hoc, procederà ad aprire telematicamente i plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP, ovvero il seggio di gara istituito ad hoc, procederà a:

- a) Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, ove previsto, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76 comma 2-bis del Codice;

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi: La procedura è svolta interamente in modalità telematica attraverso l'utilizzo di una piattaforma che prevede una cifratura con codice univoco dell'offerta e l'inviolabilità delle stessa da parte di qualsiasi soggetto. L'apertura delle offerte è ammessa soltanto dopo il termine di presentazione delle stesse. Non sono possibili pertanto violazioni del principio di segretezza delle offerte né alterazioni o manomissioni dei plichi telematici.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

19. APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, e all'esito della eventuale procedura di soccorso istruttorio, il RUP o il seggio di gara procederà:

- all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche;
- alla verifica delle offerte economiche presentate;
- alla redazione della conseguente graduatoria.

In presenza di due o più offerte uguali la stazione appaltante procederà al sorteggio automatico tramite apposita funzione della piattaforma telematica.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, il RUP, o il seggio di gara, provvederà a comunicare tempestivamente ai concorrenti, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta A;
- **presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;**

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il RUP o il seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- presentazione di offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

In conformità a quanto previsto dall'art. 97 comma 2 e comma 2 bis del D.Lgs. 50/2016, sarà valutata la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata. Al fine del calcolo della soglia di anomalia IL RUP o il seggio di gara, soltanto nel caso in cui, ai sensi dell'art. 97 comma 3-bis del D.Lgs. 50/2016, il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, procederanno in sede di gara al sorteggio automatico, tramite apposita funzione della piattaforma digitale, ed all'applicazione di uno dei metodi previsti dal sopra citato art. 97 comma 2 lettera da a) a d) e comma 2 bis, lettera da a) ad e).

Si precisa che i calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti direttamente dalla piattaforma digitale.

Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, solo nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci, SILFIspa si riserva di procedere all'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del predetto comma 2.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 97 comma 1 e comma 6 del D.Lgs. 50/2016, è facoltà di SILFIspa valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, o sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità, appaia anormalmente bassa.

Ove non ricorrano i presupposti per assoggettare a verifica di congruità l'offerta che avrà conseguito la prima posizione nella graduatoria di gara, il RUP provvederà alla successiva proposta di aggiudicazione, viceversa sarà avviato il sub-procedimento di verifica dell'anomalia, secondo quanto prescritto dall'art. 97 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

In tal caso Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 21.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo agli organi competenti tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 20, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato "in modalità elettronica mediante scrittura privata".

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a

carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

22. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Non è applicabile la clausola sociale.

Per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto è richiesto che:

- La fornitura dei cavi venga effettuata mediante avvolgimento su bobine per ciascuna pezzatura. Il diametro del tamburo della bobina non dovrà essere superiore a 80 cm;
- Ogni singola bobina dovrà riportare esternamente mediante apposizione di etichetta tutti i dati prescritti dalla Norma CEI 20-13 e ss.mm.ii. nonché la metratura complessiva di lunghezza del conduttore (inizio e fine) riscontrabile dal numero progressivo sulla guaina esterna del cavo;
- I cavi per costruzione dovranno recare la marcatura CE ed essere accompagnati da dichiarazione di prestazione (DoP) in formato cartaceo o elettronico secondo quanto stabilito dal Regolamento CPR 305/2011;
- Per le bobine non sarà riconosciuta alcun tipo di cauzione;
- Le bobine saranno rese da SILFIspa entro dodici mesi dalla data di consegna. I tempi saranno calcolati dalla data della bolla di accompagnamento beni viaggianti relativa alle bobine con il cavo, alla data di avviso di messa a disposizione.

L'accettazione delle condizioni particolari di esecuzione è stata dichiarata dall'aggiudicatario in sede di offerta (punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, n. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**). In caso di mancato rispetto della suddetta condizione particolare di esecuzione la stazione appaltante non procederà alla stipula del contratto.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Appalto Rev. 0.2 del 30/05/2018.